

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12

“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”.

Pag. 13464

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12

“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto il D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1222 del 08 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
Finalità ed oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è finalizzato a:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di

energia;

- favorire l'applicazione della recente normativa di riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili e nello specifico della produzione di energia elettrica dalle biomasse agricole locali (legge finanziaria 2008 e relativo allegato);
- favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente;
- semplificare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa;
- individuare degli indicatori di sostenibilità agro-ambientale ed economica regionali nell'ambito dei quali le iniziative possono assumere carattere prioritario anche in relazione alla possibilità di accesso a finanziamenti pubblici;

Le finalità sopra richiamate verranno perseguite in maniera coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste in considerazione della sostenibilità ambientale, in particolare in termini di approvvigionamento della materia prima e di emissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio e microinquinanti.

Il presente regolamento è finalizzato a fornire degli indirizzi tecnici agli uffici competenti per l'espressione dei pareri autorizzativi alla realizzazione degli impianti a biomassa nell'ambito della Conferenza di servi di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03.

Principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi applicabili alla materia oggetto del presente regolamento sono:

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

dell'11 dicembre 1997 e l'impegno dell'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l'Italia la riduzione è del 6,5%);

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;

Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;

Regolamento 29 settembre 2003, n. 1782, Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2237, Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1973, Regolamento della Commissione recante moda-

lità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Libro Verde "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura", COM (2006) 105, marzo 2006;

Libro Bianco "Una politica energetica per l'Unione Europea", COM (95) 682, dicembre 1995.

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1999, n. 217 di approvazione del Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali che individua quattro filiere strategiche e definisce un programma di sviluppo per ciascuna di esse;

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Legge di orientamento e modernizzazione in agricoltura"; Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione integrale della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. "Norme in materia ambientale" Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - Comma 379 in cui si prevede l'estensione dell'applicazione del decreto 102/2005 per la definizione delle intese di filiera e contratti quadro da applicare alla bioenergia; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - Comma 382 in cui il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ad incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da contratti di coltivazione, di prodotti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, delle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali

agroenergetici, da materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo; Decreto Fiscale collegato alla finanziaria 2008 (Legge 22.11.2007 n° 222) che aggiorna il comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere coste, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata in forma differenziata e più favorevole rispetto ad impianti che utilizzano biomasse non locali; Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008)" in cui, tra le altre cose, viene riformato il meccanismo di incentivazione alle fonti rinnovabili prevedendo, per le biomasse, la differenziazione dell'incentivo, in senso più favorevole, a favore degli impianti in grado di attivare la filiera di approvvigionamento agricola locale.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

L.R. 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche con la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica", in quanto compatibile con il contenuto del presente regolamento.

Piano Energetico Ambientale Regionale adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 8 agosto 2007.

Articolo 2

Ambiti di applicazione

Il presente regolamento si applica agli impian-

ti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all'art. 3, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento si applicano anche alle centrali ibride, così come definite all'art. 3, inclusi gli impianti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 387/03, sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo. Il presente regolamento non si applica agli impianti per la conversione energetica dei combustibili di cui all'art.3, lett. d) del presente regolamento.

Articolo 3

Principali Definizioni

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

- a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;
- b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- c) biomassa di origine agro-forestale;
 - materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - materiale vegetale prodotto da trattamento

esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

- materiale vegetale prodotto da intereventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
 - materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, refili, chips e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
 - materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
 - oli vegetali ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico, prodotti da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni;
- d) utilizzo di reflui zootecnici tal quali o addizionati di biomasse per la produzione di biogas ovvero la c-digestione delle colture energetiche con effluenti zootecnici e scarti organici agroindustriali;
 - e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - f) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
 - g) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
 - h) impianto di cogenerazione: sistema integrato che converte l'energia primaria nella produzione congiunta di energia elettrica e di ener-

gia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. La produzione di energia elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore;

- i) piano di approvvigionamento: documento, predisposto dal proponente dell'impianto, contenente le informazioni tecniche richiamate nell'Allegato 1.

Articolo 4

Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa

Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire:

1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti nell'area d'interesse. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, dovrà essere richiesta la presentazione di un'analisi particolareggiata dell'impatto emissivo dell'impianto basata su modelli di ricaduta degli inquinanti al suolo;

2. l'utilizzo delle tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx, CO e polveri totali ed all'incremento dell'efficienza energetica, anche in relazione alla situazione locale della qualità dell'aria;

3. l'adozione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera così come indicato in allegato 1;

4. il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo ed all'adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di

compensazione delle criticità ambientali e territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'Ente locale.

5. l'uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato con apposite convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché da un'analisi di fattibilità tecnico-economica dell'intervento;

6. la minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti, nonché del traffico complessivamente indotto dalla nuova attività produttiva;

7. il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

Sono ammessi in aree tipizzate come "agricole" solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati, che dovranno esprimerlo entro sessanta giorni. Ai fini della espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa, il comune o i comuni interessati garantiscono un'idonea informazione della popolazione interessata.

Articolo 5

Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa

Le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse devono garantire almeno il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia nonché la coerenza del piano di approvvigionamento rispetto alla localizzazione dell'impianto ed alle risorse locali effettivamente disponibili.

Ai sensi del presente regolamento, le proposte

di nuovi impianti alimentati da biomasse possono riferirsi ai seguenti elementi di priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili, gli stessi hanno carattere di priorità e non di esclusione.

1. piani di approvvigionamento che facciano riferimento, per almeno il 30%, da biomassa proveniente permanentemente da filiera corta ovvero nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro; vengono considerati prioritari gli impianti i cui piani di approvvigionamento facciano riferimento ai seguenti criteri. In tal caso, sono considerati ulteriori elementi di priorità, i seguenti:

- utilizzo di reflui zootecnici, residui agro-industriali e biomassa da colture dedicate per gli impianti a biogas;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole e delle biomasse da colture dedicate per gli impianti di valorizzazione termica ed energetica;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole per gli impianti di termovalorizzazione energetica.

2. intese di filiera o contratti quadro che devono indicare un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di biomassa, differenziato in un prezzo base (valore intrinseco assegnato alla materia prima) ed un prezzo plus (maggior valore assegnato alla materia prima derivante dal maggior incentivo da filiera corta). Il prezzo plus deve trasferire almeno il 30% del maggior valore dell'incentivo (certificato verde o conto energia) assicurato dalla filiera corta al valore della biomassa agricola (al netto degli oneri fiscali previsti dalla legge).

3. che venga assicurata la tracciabilità dell'approvvigionamento, in coerenza con la Legge finanziaria 2008 e dal relativo collegato. I proponenti dovranno dichiarare di adottare i seguenti criteri di tracciabilità :

- per le colture dedicate, regolari contratti di coltivazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di Politica Agricola Comunitaria (vedi riferimenti normativi di cui sopra);
- per la biomassa forestale, il prelievo da aree per le quali siano disponibili piani di assestamento forestale, ovvero gli stessi e/o opportuni piani di gestione forestale siano preventivamente elaborati ed approvati dagli organi competenti. Nell'ambito del piano di approvvigionamento deve essere esclusa la materia prima proveniente dagli habitat elencati nella direttiva habitat 92/43/CE.

Il carattere di priorità si manifesta in termini di:

- semplificazione dell'iter autorizzativo con riduzione dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni da 6 a 3 mesi;
- approvazione in Conferenza dei servizi del piano di approvvigionamento, fatta salva la verifica della congruità tecnica degli assunti progettuali;
- migliore posizione in graduatoria nel caso di richiesta di finanziamento pubblico a carattere Comunitario, nazionale o regionale.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle istanze presentate successivamente alla data in cui lo stesso acquista efficacia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 luglio 2008

Vendola

Allegato 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Agli impianti di combustione ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applicano i limiti emissivi di cui alla Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
2. Per il punto di emissione a servizio degli impianti di cui sopra con potenza termica nominale \geq a 6 MW devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come NO₂), O₂ libero, nonché la temperatura, l'umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. Per il punto di emissione a servizio degli impianti con potenza termica nominale $<$ a 6 MW verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli inquinanti sopraccitati e quelli elencati ai punti 3 e 4 sulla base delle biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell'impianto. Il posizionamento del punto di campionamento per il controllo in continuo delle emissioni, le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura, la trasmissione e la visualizzazione dei dati trasmessi devono essere concordati in sede istruttoria con A.R.P.A. Puglia. In caso di modifica della trasmissione dati del sistema di rilevamento in continuo delle emissioni e di registrazione dei parametri di processo, l'Impresa deve presentare all'ARPA adeguata documentazione tecnica.
3. Per i parametri ossidi di zolfo (espressi come SO₂) e carbonio organico totale (C.O.T.) sarà previsto un monitoraggio periodico da valutare in sede autorizzativa. In aggiunta verrà richiesto uno *screening* qualitativo/quantitativo con cadenza periodica sempre da valutare in sede autorizzativa per determinare i seguenti inquinanti: IPA, metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e furani (PCDD + PCDF). Per tali inquinanti, IPA, metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e furani (PCDD + PCDF), verrà valutata la concentrazione misurata e a seguito di tali risultati Provincia, Regione con A.R.P.A. potrà valutare la necessità di assegnare un limite massimo di emissione.
4. L'impresa deve, nella fase di avviamento dell'impianto, verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO.
5. Dovranno inoltre essere previsti campionamenti di parametri specifici individuati sulla base delle tecnologie e delle materie prime autorizzate anche a livello del sistema di abbattimento utilizzato.
6. Gli impianti che intendano trattare, anche solo in parte, rifiuti o combustibili derivati dai rifiuti dovranno adeguare il monitoraggio delle emissioni alla normativa specifica in vigore, ovvero alle norme sull'incenerimento e sul co-incenerimento se gli impianti vi rientrano.

Piano di approvvigionamento

Il Piano di approvvigionamento è un documento, predisposto dal proponente dell'impianto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- disponibilità in loco e modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini interessati. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le emissioni legati al trasporto della biomassa;
- presenza di eventuali habitat di cui alla direttiva 92/43/CE all'interno dei bacini di approvvigionamento interessati;
- eventuale utilizzo e quantificazione di fonti energetiche di origine fossile;
- potere calorifico della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);
- indicazione di coltivazione in proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc;
- indicazione, nel caso di utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc e dell'eventuale ricorso a pratiche irrigue;
- modalità di preparazione delle biomasse (es. cippatura);
- modalità di stoccaggio (nel caso di biomasse costituite da rifiuti, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di settore);
- copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il piano ha una validità temporale di 5 anni e può essere modificato o integrato – in modo non sostanziale e previo nulla osta da parte della Regione – prima della scadenza dal titolare dell'autorizzazione a fronte di comprovate ed impreviste esigenze di carattere tecnico-gestionale. Prima della scadenza del piano il gestore formula alla Regione una nuova proposta di piano o conferma il piano esistente.